



**CITTA' DI GUARDIAGRELE**  
**Provincia di Chieti**

***REGOLAMENTO***  
***DEI***  
***SERVIZI CIMITERIALI***

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 5 marzo 2007**

<b>TITOLO I</b>	<b>5</b>
<b>Disposizioni preliminari</b>	<b>5</b>
Art. 1 - Oggetto.....	5
Art. 2 – Competenze .....	5
Art.3 – Polizia mortuaria.....	5
Art.4 – Responsabilità .....	5

<b>TITOLO II</b>	<b>6</b>
<b>Disposizioni sui cimiteri comunali</b>	<b>6</b>
<b>CAPO I</b>	<b>6</b>
<b>NORME GENERALI</b>	<b>6</b>
Art. 5 - Cimiteri Comunali	6
Art. 6 - Cimitero del Capoluogo	6
Art. 7 - Cimitero di Villa San Vincenzo	6
Art. 8 - Possibilità di sepoltura	6
Art.9 - Accettazione salme	7
Art. 10 - Obbligo di registrazione	7
Art. 11 - Predisposizione del feretro	8
Art. 12 - Deposizione feretri per inumazione	8
Art. 13 - Monumenti e lapidi	8
Art. 14 - Ornamenti e decorazioni loculi	9
Art. 15 - Epigrafi	9
<b>CAPO II</b>	<b>9</b>
<b>INUMAZIONI</b>	<b>9</b>
Art. 16 - Campo di Inumazione	9
Art. 17 - Cippi	9
Art.18 - Collocamento di simboli religiosi o lapidi	10
<b>CAPO III</b>	<b>10</b>
<b>SEPOLTURE PRIVATE - TUMULAZIONI</b>	<b>10</b>
Art. 19 - Sepolture private	10
Art. 20 - Caratteristiche dei feretri	10
Art. 21 - Forma della concessione	10
Art. 22 - Tariffa di concessione	11
Art. 23 - Spese di manutenzione	11
Art. 24 - Tombe, loculi, ossari individuali, nicchie cinerarie	11
Art.25 - Disposizioni transitorie	11
Art. 27 - Assegnazione	12
Art. 28 - Prenotazione	12
Art. 29 - Sepolture di famiglia	12
Art. 30 - Cessione Cappelle e tombe di famiglia	13
Art.31 - Scadenza delle concessioni e rinnovi	13
Art. 32 - Retrocessione	13
Art. 33 - Modalità di concessione di manufatti realizzati dall'Ente	14
Art.34 - Tumulazioni temporanee in loculi e tombe	14
Art. 35 - Deposito delle salme	14
<b>CAPO IV</b>	<b>15</b>
<b>CREMAZIONE</b>	<b>15</b>
Art. 36 - Crematorio	15
Art. 37 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione	15
Art. 38 - Urne Cinerarie e dispersione delle ceneri	15
	<b>15</b>
<b>CAPO V</b>	<b>16</b>
<b>ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</b>	<b>16</b>
Art. 39 - Esumazioni ordinarie	16
Art. 40 - Tempi di mineralizzazione	16
Art. 41 - Esumazioni straordinarie	16
Art. 42 - Esumazione di salma morta per malattia infettiva contagiosa	16
Art. 43 - Rinvenimento resti ed oggetti	17
Art. 44 - Estumulazioni	17
Art. 45 - Modalità di esumazione o di estumulazione	18

Art. 46 - Divieto operazioni su salme.....	18
Art. 47 - Diritti per servizi.....	18
<b>TITOLO III</b> .....	<b>19</b>
<b>Servizi cimiteriali</b> .....	<b>19</b>
<b>CAPO I</b> .....	<b>19</b>
<b>TRASPORTO DELLE SALME</b> .....	<b>19</b>
Art. 48 - Trasporto delle salme.....	19
Art. 49 - Modalità esecuzione trasporti.....	19
Art. 50 - Cortei funebri.....	19
Art. 51 - Trasporto per cremazione.....	19
Art. 52 - Trasporto fuori Comune o all'Estero.....	19
Art. 53 - Feretro proveniente da altro Comune.....	20
Art. 54 - Trasporto resti mortali.....	20
<b>CAPO II</b> .....	<b>21</b>
<b>ILLUMINAZIONE VOTIVA</b> .....	<b>21</b>
Art. 55 - Illuminazione elettrica votiva.....	21
Art. 56 - Richiesta del servizio.....	21
Art. 57 - Durata dell'abbonamento.....	21
Art. 58 - Tariffe.....	21
Art. 59 - Modalità di versamento.....	21
Art. 60 - Inadempienze.....	22
Art. 61 - Esecuzione impianto.....	22
Art. 62 - Doveri dell'utente.....	22
Art. 63 - Cause di forza maggiore.....	22
Art. 64 - Reclami e segnalazioni.....	22
<b>CAPO III</b> .....	<b>23</b>
<b>ESECUZIONE LAVORI NEL CIMITERO</b> .....	<b>23</b>
Art. 65 -Oneri a carico dei concessionari.....	23
Art.66 - Esecuzione lavori.....	23
Art. 67 - Lavori appaltati dal Comune.....	24
Art.68 - Materiali, mezzi e macchinari.....	24
Art. 69 - Orario dei lavori.....	24
<b>CAPO IV</b> .....	<b>25</b>
<b>OPERE E SERVIZI ASSICURATI DALL'ENTE</b> .....	<b>25</b>
Art. 70 - Servizi.....	25
Art.71 - Servizi a domanda individuale.....	25
Art. 72 - Mansioni del personale necroforo.....	25
Art. 73 - Divisa e contegno.....	26
<b>CAPO V</b> .....	<b>26</b>
<b>NORME GENERALI DI VIGILANZA</b> .....	<b>26</b>
Art. 74 – Disciplina di ingresso.....	26
Art. 75 - Divieti.....	26
Art.76 - Mantenimento viali e parti comuni.....	27
Art. 77 - Cura delle tombe.....	27
Art. 78 - Rimozione ornamenti.....	27
Art. 79 - Rifiuti attività cimiteriale.....	27
<b>TITOLO IV</b> .....	<b>29</b>
<b>Disposizione varie e finali</b> .....	<b>29</b>
<b>CAPO I</b> .....	<b>29</b>
<b>Mappe e Registri cimiteriali</b> .....	<b>29</b>
Art.80 - Mappa.....	29

Art.81 - Annotazioni di mappa.....	29
Art. 82 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	30
Art. 83 - Scadenario delle concessioni.....	30
<b>Capo II.....</b>	<b>30</b>
<b>Disposizioni finali.....</b>	<b>30</b>
Art. 85- Cautele.....	30
Art. 86 - Concessioni pregresse.....	30
Art. 87 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.....	31
Art. 88 - Sanzioni amministrative pecuniarie.....	31
Art. 89 - Richiami.....	31
Art. 90 - Esecutività.....	31

# **TITOLO I**

## **Disposizioni preliminari**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelle sulla destinazione e uso de cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### **Art. 2 – Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e dall'ufficiale di stato civile in relazione alle ripartizione di competenze effettuate dalla legge.
2. Il responsabile dei Servizi cimiteriali è responsabile della gestione dei cimiteri comunali e si avvale, per lo svolgimento delle funzioni derivanti, del personale e dei mezzi ad esso messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale.
3. Sono demandate al Comando di Polizia Municipale le attività di eventuale controllo, anche su segnalazione o richiesta da parte dei responsabili del servizio cimiteriale i quali sono comunque abilitati a rilevare le infrazioni all'interno dei Cimiteri.
4. Le competenze affidate dal D.P.R. 285/90 al Coordinatore Sanitario della ASL sono svolte da struttura a ciò delegata con proprio atto della Regione.

### **Art.3 – Polizia mortuaria**

1. Per tutto quello che concerne la denuncia della causa di morte, accertamento dei decessi, la registrazione dati mortalità, il periodo di osservazione delle salme, si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolare quelle contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990,n.285 ( G.U. 12 ott.1990,n.239 S.O.) e nel regolamento dello stato civile approvato con D.P.R.2 novembre 2000,n.396.

### **Art.4 – Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente o per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

## **TITOLO II**

### **Disposizioni sui cimiteri comunali**

#### **CAPO I**

#### **NORME GENERALI**

##### **Art. 5 - Cimiteri Comunali**

**1.** Il Comune di Guardiagrele dispone di due cimiteri:

- Cimitero del Capoluogo
- Cimitero di Villa San Vincenzo

**2.** L'Ufficio di Stato Civile è dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

##### **Art. 6 - Cimitero del Capoluogo**

**1.** Il cimitero del Capoluogo si compone di:

- campo di inumazione, riservato ai bambini di età inferiore ai 10 anni, ai prodotti del concepimento dopo il quarto mese ed ai nati morti;
- tombe di tumulazione
- loculi
- ossari individuali
- cappelle di famiglia
- edicole funerarie
- sarcofagi

**2.** Il suddetto cimitero dispone inoltre di camera mortuaria,

##### **Art. 7 - Cimitero di Villa San Vincenzo**

**1.** Il cimitero di Villa San Vincenzo dispone di:

- tombe di tumulazione
- loculi
- ossari individuali
- cappelle di famiglia
- edicole funerarie
- sarcofagi

**2.** Il suddetto cimitero dispone inoltre di camera mortuaria,

##### **Art. 8 - Possibilità di sepoltura**

**1.** Nel cimitero si ricevono, quando non viene richiesta altra destinazione:

- a) le salme ed i resti mortali delle persone decedute nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme e i resti mortali delle persone decedute fuori dal comune, ma aventi, in esso, la residenza al momento del decesso;
- c) i nati morti ed i prodotti del concepimento sulla scorta delle disposizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

- d) le salme ed i resti mortali di persone già residenti in vita nel Comune, che abbiano dovuto rinunciare alla residenza in conseguenza di ricovero in strutture per lungodegenti o comunque per motivi di salute.
2. La tumulazione in loculi, tombe, ossari può essere concessa anche a:
- a) salme e resti mortali di persone che al momento del decesso non risiedevano nel Comune, su richiesta di un parente di I grado, o di II grado ove non esistano parenti di I grado, ovvero del coniuge o del convivente more-uxorio, purché residente nel Comune;
  - b) salme e resti mortali di persone che al momento del decesso non risiedevano nel Comune ma che hanno coniuge, convivente more-uxorio o parenti di I o II grado già sepolti in un cimitero del Comune;
  - c) le salme di persone che avevano espresso la volontà di sepoltura nel Comune;
  - d) le salme di persone che in vita abbiano acquisito meriti particolari nei confronti della cittadinanza guardiese o nei confronti delle quali vengano riconosciute speciali benemeritenze. In quest'ultimo caso, la concessione di sepoltura è disposta con provvedimento motivato del Sindaco.
3. I diritti e i doveri nei confronti dei defunti e della loro sepoltura spettano ai familiari con priorità per il coniuge o convivente more-uxorio e in assenza di questi ai parenti in base al grado di parentela o eredi. In presenza di parenti di pari grado o di più eredi, questi dovranno individuare un loro rappresentante, il quale attesterà, sotto la propria responsabilità, con dichiarazione con firma autenticata, tale titolo.
4. I rapporti con l'Amministrazione Comunale dovranno essere tenuti dal familiare "avente titolo", come sopra individuato, o da suo delegato. In caso di assenza, irreperibilità o indisponibilità dei familiari, i rapporti potranno essere tenuti anche da persone estranee che manifestino la volontà di volersi assumere tale onere.

#### **Art.9 - Accettazione salme**

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art.74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n.396. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di salma ed ossa umane.
2. Tali atti saranno ritirati dal personale del cimitero alla consegna di ogni singola salma.
3. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Coordinatore della A.S.L.
4. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
5. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Coordinatore della A.S.L. accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

#### **Art. 10 - Obbligo di registrazione**

1. Il personale necroforo, per ogni salma ricevuta, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'articolo precedente.
2. Egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro:
  - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alle sepolture, l'anno

il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

- b) le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono tumulate, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
  - c) le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono cremate, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
  - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.
3. I registri, vidimati dal Sindaco, saranno tenuti in duplice esemplare.
  4. L'esibizione dei registri è obbligatoria a richiesta degli organi di controllo.

#### **Art. 11 - Predisposizione del feretro**

1. Ogni feretro deve contenere una sola salma. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto.
2. Ogni salma, prima di essere collocata nel feretro, deve essere vestita o almeno decentemente avvolta in un lenzuolo.
3. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

#### **Art. 12 - Deposizione feretri per inumazione**

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture ad inumazione, devono essere di legno dolce. E' vietato l'uso di essenze in pericolo di estinzione. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 20.
2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
3. Per le tumulazioni, anche se temporaneamente, in tombe o cappelle private, le salme devono essere chiuse in cassa metallica dello spessore non inferiore a mm. 0,660 se di zinco, a mm. 1,5 se di piombo, saldato a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di quattro centimetri.
4. Tra la cassa di legno e quella di zinco, sul fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

#### **Art. 13 - Monumenti e lapidi**

1. Nessuna opera anche di minima entità, può essere eseguita nel cimitero senza l'autorizzazione scritta dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito, ove occorra, il parere della Commissione Edilizia.
2. Il personale necroforo è tenuto a richiedere, prima dell'inizio dei lavori per l'installazione o la manutenzione di un monumento, copia dell'autorizzazione, che dovrà essere conservata nel cimitero.
3. Nessuna responsabilità compete al Comune per i danni che la sepoltura e l'eventuale monumento e/o ornamentazioni dovessero subire per qualsiasi motivo in assenza di dolo dell'Amministrazione Comunale.
4. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione, i manufatti di loro proprietà.
5. Il Comune, previa diffida agli aventi titolo anche a mezzo di pubbliche affissioni, può provvedere alla rimozione dei manufatti abbandonati, in cattivo stato di conservazione o pericolanti.



6. Sulle sepolture private ad inumazione e sulle tombe nei campi, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,50 purché le radici non si diramino nel terreno e i rami non ingombrino le tombe vicine. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del Comune. In caso di inadempienza, si provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.
7. E' concesso di collocare un monumento unico su due o più sepolture individuali contigue, purché le salme inumate siano di parenti, coniugi o di salme comunque legate da vincoli affettivi.
8. Il Sindaco, per le sole sepolture private, può autorizzare il trasferimento di un monumento o di un segno funebre da una ad altra sepoltura.

#### **Art. 14 - Ornamenti e decorazioni loculi**

1. Le lampade votive, le decorazioni dei loculi e gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso dell'Ufficio Tecnico Comunale. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i venticinque centimetri.

#### **Art. 15 - Epigrafi**

1. Sulle tombe di famiglia e collettive e sulle lapidi delle tombe trentennali, dei loculi e degli ossari, il concessionario è tenuto ad iscrivere nome, cognome, data di nascita, data di morte della salma. E' possibile iscrivere epigrafi. Per le epigrafi redatte in lingua diversa dall'italiana la domanda dovrà essere corredata dalla traduzione in italiano. L'iscrizione è consentita solo a seguito di occupazione della sepoltura.

## **CAPO II**

### **INUMAZIONI**

#### **Art. 16 - Campo di Inumazione**

1. La sepoltura in campo di inumazione è a carico dei familiari della salma. La gratuità del servizio di inumazione in campo comune è limitata ai casi di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognoso o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. Nei casi di gratuità non è compreso il trasporto del cadavere.
2. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità del campo e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le casse e le fosse per inumazione debbono essere conformi a quanto previsto dagli art. 71, 72, 73, 74 e 75 del D.P.R. 285/90.
4. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde a braccia o mediante mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita.

#### **Art. 17 - Cippi**

1. Ogni fossa nei campi di inumazione viene contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo o targa di materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo o targa, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### **Art.18 - Collocamento di simboli religiosi o lapidi.**

1. Sulle fosse è permesso il collocamento di simboli religiosi, piccoli monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni consentite dall'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune previo pagamento della relativa tassa. Le dimensioni dei monumenti funebri delle tombe a inumazione non possono superare i 2/3 della superficie.
2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo.

### **CAPO III**

#### **SEPOLTURE PRIVATE - TUMULAZIONI**

#### **Art. 19 - Sepolture private**

1. Il Comune può porre a disposizione dei privati per le sepolture previste dal presente regolamento:
  - a) **Cappelle gentilizie**, per una capienza massima di 10 posti, già edificati a cura del Comune in varie tipologie di materiale
  - b) **Edicole funerarie**, per una capienza massima di 5 posti, realizzate a cura dell'ente
  - c) **Sarcofagi** – per una capienza massima di due posti sovrapposti l'uno a all'altro, di cui il primo interrato ed il secondo che sporge fuori dal piano terra per circa la metà del suo spessore, con spazio circostante il manufatto.
  - d) **Tombe di famiglia**, per una capienza massima di 4 posti, sovrapposti l'uno all'altro, tutti fuori il piano terra e realizzati in aderenza ad altre tombe di famiglia.
  - e) **Loculi** per le sepolture individuali
  - f) **Aree** per la edificazione a cura dei privati dei manufatti indicati nelle precedenti lettere a) b) c) e d).
  - g) **Cellette ossario**

#### **Art. 20 - Caratteristiche dei feretri**

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) b) e c) d) ed e) del precedente articolo, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 e 31 del D.P.R. 285/90.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con i dati anagrafici e la data di morte del defunto.

#### **Art. 21 - Forma della concessione**

1. La concessione comporta il diritto di uso di una sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. La concessione delle sepolture deve risultare da regolare atto scritto, sottoscritto dal dirigente del settore cui il servizio cimiteriale è affidato e dal concessionario e deve indicare :
  - a) la natura della concessione e l'identificazione del bene oggetto di concessione;

- b) l'inizio e la fine della concessione;
  - c) la durata;
  - d) la/e persona/e concessionaria/e;
  - e) le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinati ad esservi accolte; gli oneri ed obblighi cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
  - f) La possibilità o meno di procedere al rinnovo della concessione medesima.
3. Le spese per la formalizzazione dell'atto sono a carico del concessionario.

#### **Art. 22 - Tariffa di concessione**

1. L'aggiornamento delle tariffe di concessione riguardanti le sepolture private, è fissato con deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Art. 23 - Spese di manutenzione**

1. Le spese di manutenzione delle sepolture private sono a carico dei privati concessionari.

#### **Art. 24 - Tombe, loculi, ossari individuali, nicchie cinerarie**

1. I loculi sono capaci di un solo feretro.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale è fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
3. La durata della concessione è fissata in:
  - anni 30 per tombe di famiglia, sarcofagi, loculi e cellette ossario;
  - anni 99 cappelle e edicole funerarie;
4. Per i loculi e le cellette ossario la concessione decorre di norma rispettivamente dalla data di sepoltura e da quella di tumulazione dei resti. Per le altre tipologie dalla data della concessione medesima.
5. Alla scadenza dei suddetti termini il Comune rientrerà in possesso della sepoltura, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.
6. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

#### **Art.25 - Disposizioni transitorie**

1. Le concessioni cimiteriali di cui all'art.19 lett.d) del presente regolamento, assentite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e pertanto già edificate, ove è stato fino ad oggi possibile la tumulazione fino a tre o quattro salme a seconda dell'area cimiteriale ove le stesse sono inserite, vengono con il presente regolamento classificate in **tombe di famiglia**
2. Per dette concessioni cimiteriali familiari, qualora la concessione sia stata rilasciata per singoli posti partendo da quello più in basso con concessione, in epoche successive, del diritto di sopraelevazione, si stabilisce che alla prima scadenza di concessione possa effettuarsi il rinnovo per l'intera tomba di famiglia fino alla data di scadenza del rinnovo stesso.
3. Il canone da corrisondersi in detto caso sarà quello in vigore nel tempo, diviso il numero di sepolture e gli anni di durata massima di concessione; il costo unitario così ottenuto sarà moltiplicato, per ciascuna concessione, per il numero di anni che mancano alla scadenza del rinnovo e successivamente detti addendi saranno tra loro sommati. (cf. Allegato A).

#### **Art.26 – Concessione aree.**

1. La concessione di un'area per la costruzione di una sepoltura, interrata oppure emergente, autorizza, a tenore dell'art.25, al diritto di edificare in sovrapposizione il numero delle sepolture ammesse nel settore, dietro corresponsione della tariffa vigente per l'intera tomba di famiglia (nel 2007: € 1600,00 per 3 livelli; € 1900,00 per 4 livelli).

2. Lo stesso diritto è riconosciuto alle attuali tumulazioni esistenti di uno o due livelli.
3. I titolari del diritto, però, interpellati, in caso di assenza di esplicita richiesta di esercizio del diritto entro 12 mesi, sono considerati rinunciatari e le “sopraelevazioni” sono autorizzate a beneficio della tumulazione di defunti non appartenenti alla stessa famiglia.

#### **Art. 27 - Assegnazione**

1. I loculi, le tombe a tumulazione, gli ossari devono essere assegnati in progressione numerica, salvo diversa specifica regolamentazione, senza intervallo di spazio.
2. Qualora se ne rendessero liberi a seguito di estumulazione straordinaria o decadenza del diritto di prenotazione potranno essere assegnati ai richiedenti secondo i seguenti criteri:
  - data della morte
  - ordine cronologico della domanda
  - decorrenza della residenza nel ComuneA ciascuno dei criteri sopra esposti è assegnato un punteggio, secondo le indicazioni della Giunta, la cui somma determinerà la graduatoria di assegnazione.
3. Il coniuge, ovvero il convivente more - uxorio superstite che non conviva con parenti e che abbia compiuto 70 anni, ha diritto di scegliere per il congiunto o convivente deceduto il loculo o l'ossario che riterrà più comodo fra quelli disponibili.
4. Qualora disponibile, per il coniuge di persona defunta, in sede di prenotazione, può essergli riversato un posto attiguo al convivente deceduto.

#### **Art. 28 - Prenotazione**

1. La prenotazione, di loculi e ossari, nella misura dell'80 % di quelli disponibili, è sempre consentita a titolo oneroso a favore del coniuge o convivente more - uxorio del defunto.
2. La prenotazione ha validità per 10 anni e al momento della concessione di sepoltura destinata a persona vivente, dovrà essere versato oltre all'importo per la concessione, un corrispettivo pari al 30% della tariffa vigente.
3. La percentuale riferita alla tariffa vigente al momento, dovrà essere versata ad ogni scadenza decennale in assenza di occupazione della sepoltura. Tale importo non verrà richiesto se, al momento del rinnovo l'assegnatario della concessione abbia compiuto l'80° anno di età.
4. Il Comune darà avviso di scadenza della prenotazione.
5. La sepoltura tornerà in disponibilità dell'Amministrazione Comunale qualora la prenotazione non venga rinnovata.

#### **Art. 29 - Sepolture di famiglia**

1. Le sepolture di famiglia, (edicole, sarcofagi e tombe) attualmente previste nel cimitero, devono essere realizzate dai privati in conformità al progetto redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, e non dovranno superare il numero di loculi per ciascuna tipologia previsto.
2. Le cappelle gentilizie saranno altresì realizzate da privati in base al progetto redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale e seguendo la normale procedura per le pratiche edilizie.
3. L'inizio di tali costruzioni dovrà avvenire entro sei mesi dalla stipula del contratto pena la decadenza della concessione. Eventuali proroghe potranno essere disposte con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale.
4. Le sepolture di famiglia possono essere concesse:
  - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
  - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
  - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
5. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del punto 4) del presente articolo sono compresi:
  - il coniuge o convivente more – uxorio

- gli ascendenti e discendenti in linea diretta in qualunque grado
  - i fratelli e le sorelle
  - gli affini di 1° e 2°
6. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
7. Per tutta la durata della concessione il diritto di sepolcro è trasmissibile, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria

### **Art. 30 - Cessione Cappelle e tombe di famiglia**

1. Le sepolture di famiglia possono essere oggetto di cessione tra privati, solo in via eccezionale, previa autorizzazione della Giunta Comunale e dopo che questa avrà accertato che dalla cessione non risulti una lesione agli interessi del Comune e non risultino motivi di lucro o speculazione.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

### **Art.31 – Scadenza delle concessioni e rinnovi**

1. Entro il mese di settembre, il Responsabile del servizio cimiteriale cura lo scadenziario delle concessioni in scadenza nell'anno successivo e provvede ad esporlo all'albo cimiteriale;
2. Entro la data del 31 dicembre dell'anno di scadenza della concessione, i titolari o gli eredi del diritto dovranno chiederne il rinnovo.
3. L'ordine per definire l'avente diritto al rinnovo della concessione è il seguente:
  - a) coniuge o convivente superstite;
  - b) genitore;
  - c) figlio;
  - d) nipote (figlio del figlio)

In caso di assenza o rinuncia di coniuge, convivente o parente diretto, subentrano i collaterali, nel seguente ordine:

- a) fratello;
- b) nipote (figlio del fratello).

In caso di più parenti di pari grado, l'avente diritto viene sorteggiato.

4. Trascorsi tre mesi dalla scadenza del 31 dicembre, l'assenza di domanda di conferma costituisce una legale presunzione di abbandono; quindi, la sepoltura rientra nella libera disponibilità del Comune che l'asigna a persona defunta. Una quota di sepolture disponibili per il Comune è trattenuta a disposizione degli indigenti.
5. Nel caso di domanda di conferma e di constatata regolarità della successione, la conferma della concessione viene accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
6. In caso di tumulazione in sepoltura la cui concessione è stata rinnovata, la tariffa da pagare sarà pari a quella corrispondente al prodotto del costo unitario (tariffa/numero degli anni) moltiplicato per il numero degli anni che corrono tra l'anno della scadenza del rinnovo e l'anno di scadenza della nuova concessione.

### **Art. 32 - Retrocessione**

1. E' ammessa da parte dei privati concessionari la retrocessione di loculi.
2. Qualora la traslazione avvenga entro il 15° anno dalla tumulazione si darà luogo ad un rimborso calcolato dividendo la somma versata al momento della concessione per il numero

degli anni della concessione ed il quoziente moltiplicato per gli anni di tumulazione non usufruiti fino al 30° anno. Trascorso il 10° anno non si darà luogo ad alcun rimborso.

3. Non si darà luogo a rimborso per la traslazione di resti tumulati in ossari.
4. Il presente articolo trova applicazione esclusivamente per le tumulazioni effettuate dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Art. 33 – Modalità di concessione di manufatti realizzati dall'Ente**

1. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto preliminare, qualora le richieste di assegnazione già acquisite all'Ente siano inferiori alle disponibilità dei manufatti da realizzare è data facoltà al Comune di informare la cittadinanza dell'opera che si intende realizzare al fine di acquisire prenotazioni per nuove concessioni ed autofinanziare il costo dell'opera.
2. Nel pubblico avviso saranno stabiliti i criteri di assegnazione delle concessioni e dovrà essere previsto che al momento dell'assegnazione il richiedente sarà tenuto al pagamento del 50% della tariffa al tempo vigente mentre il restante 50% verrà pagato in due quote, la prima al momento dell'indizione della gara di appalto per l'esecuzione dei lavori e la seconda nel corso di esecuzione dei lavori e allorchè l'importo dei lavori raggiunga l'80% dell'importo di contratto di appalto.
3. I pagamenti dovranno comunque essere eseguiti entro 20 giorni dalla richiesta dell'ente pena la revoca dell'assegnazione.
4. Le concessioni cimiteriali verranno formalizzate a seguito di collaudo delle opere appaltate e la decorrenza della concessione medesima coincide con quella della sottoscrizione dell'atto di concessione.
5. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo il comune è tenuto alla sola restituzione della somma versata dai richiedenti.

#### **Art.34 - Tumulazioni temporanee in loculi e tombe**

1. Può essere consentita la tumulazione temporanea di salma di persona estranea in loculi, tombe e cappelle di famiglia, su assenso del concessionario e su esplicita dichiarazione che tale assenso è gratuito, previa autorizzazione del Comune, quando il Comune stesso sia sprovvisto di loculi cimiteriali o il richiedente sia già concessionario di area per la costruzione di tomba o cappella.
2. La tumulazione definitiva dovrà comunque avvenire al momento della disponibilità dei loculi comunali e non oltre due anni dalla concessione dell'area per la costruzione della tomba, edicola o della cappella.

#### **Art. 35 - Deposito delle salme**

1. Il deposito delle salme è consentito, a condizione che abbia carattere di eccezionalità e transitorietà, nei loculi che il Comune ha a disposizione per le salme in attesa di sepoltura in altro Comune o in attesa di cremazione.
2. Il deposito è oneroso secondo le tariffe determinate per i servizi a domanda individuale.

## **CAPO IV**

### **CREMAZIONE**

#### **Art. 36 - Crematorio**

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

#### **Art. 37 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione**

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10.09.90 n. 285, come modificato dalla L.30 marzo 2001,n.130

#### **Art. 38 - Urne Cinerarie e dispersione delle ceneri**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di una salma devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile e tale da essere soggetta a chiusura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. La dimensione massima dell'urna deve essere di 30 cm di altezza e 30 cm di larghezza.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati le urne possono essere collocate in cinerari individuali ottenuti in concessione, o in cellette ossario, loculi o tombe a tumulazione (sia o meno presente un feretro) avuti in concessione.
4. Su richiesta dei familiari le urne possono essere riconsegnate agli stessi in qualsiasi momento fermo restando che a loro cura e spese dovranno essere sostenute le operazioni di asportazione dalle sepolture che le ospitavano.
5. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
6. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. C) e lett. D) della legge 30/3/2001, n.130.
7. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento.
8. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
9. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
10. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

## CAPO V

### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **Art. 39 - Esumazioni ordinarie**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono a carico dei familiari della salma, dopo un decennio dalla inumazione, possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno tranne che nei mesi di luglio ed agosto.
2. La gratuità del servizio di inumazione in campo comune è limitata ai casi di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. Nei casi di gratuità non è compreso il trasporto del cadavere
3. Le esumazioni vengono regolate dal responsabile del servizio di polizia mortuaria con proprio provvedimento, e a tal fine detto responsabile darà notizia dell'avvio delle operazioni di esumazione ordinaria, con preavviso, di almeno trenta giorni attraverso l'affissione negli spazi pubblici e nelle bacheche collocate presso i cimiteri, e, ove possibile, con comunicazioni ai familiari aventi titolo qualora reperibili agli atti del Comune.
4. La data esatta di esumazione di ciascuna salma verrà comunicata secondo le modalità di cui sopra non appena stilato il programma dettagliato di intervento; eventuali variazioni, dovute a motivi tecnici, potranno essere comunicate anche con un minimo preavviso di 24 ore, con notifica a mano oppure, telefonicamente qualora fosse noto il recapito del familiare avente titolo, per fonogramma.
5. Nessuna responsabilità compete al Comune per mancato avviso, qualora agli atti non risulti il nominativo e l'indirizzo esatto del familiare avente titolo.
6. Alle esumazioni deve sempre assistere almeno un necroforo. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

#### **Art. 40 - Tempi di mineralizzazione**

1. Spetta al Ministero della Sanità, qualora con il turno di rotazione decennale vi sia stata incompleta mineralizzazione della salma, prolungare detto periodo.
2. Per contro per terreni in cui si ha la mineralizzazione della salma in minor tempo, il Ministero della Sanità sentito il Consiglio Superiore della Sanità può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

#### **Art. 41 - Esumazioni straordinarie**

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate, qualunque sia il periodo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia o per trasportare la salma in altre sepolture o per essere cremata.
2. Salvo che ai parenti autorizzati è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

#### **Art. 42 - Esumazione di salma morta per malattia infettiva contagiosa**

1. E' proibita l'esumazione della salma di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario della A.S.L. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.



#### **Art. 43 - Rinvenimento resti ed oggetti**

1. Nelle escavazioni del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvenivano dovranno essere raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per depositarle in sepolture private avute in concessione all'interno del cimitero. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco.
2. Le lapidi, i cippi ecc. devono essere ritirati dal personale del Cimitero.
3. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà utilizzarli nelle costruzioni o restauri del cimitero stesso.
4. Le monete, le pietre preziose ed in generale le cose di valore che venissero rinvenute, saranno consegnate all'ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

#### **Art. 44 - Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione e quindi allo scadere del 30° anno dalla tumulazione e, pertanto salvo che non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, sono regolate dal responsabile del servizio di polizia mortuaria con proprio provvedimento.
3. Entro il mese di settembre il Responsabile del servizio cimiteriale cura lo scadenziario delle concessioni in scadenza nell'anno successivo e provvede ad esporlo all'albo cimiteriale.
4. Le estumulazioni sono eseguite a spese dei familiari del defunto da ditta appositamente incaricata, alla presenza di personale comunale, o dal personale comunale stesso, ai sensi del successivo art.72 .
5. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a) a richiesta dei familiari interessati laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 30 anni;
  - b) su ordine dell'autorità giudiziaria
6. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda e di estumulazione, il responsabile del servizio cimiteriale può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
7. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario della A.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
8. Qualora il Coordinatore della A.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.
9. Se la salma estumulata non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che non diversamente disponga la domanda di estumulazione, essa è avviata per l'inumazione in campo per un periodo minimo di 5 anni dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione.
10. Dell'operazione di estumulazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il personale necroforo del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

#### **Art. 45 - Modalità di esumazione o di estumulazione**

1. Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Per eseguire un'esumazione od estumulazione si dovrà calcolare il tempo in cui il feretro è inumato o tumulato onde poter calcolare anticipatamente le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5 o/oo; ciò fatto, e passate le corde sotto la cassa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperta da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra con il feretro, l'inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni.
5. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata con l'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 o/oo. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire di un camice, alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

#### **Art. 46 - Divieto operazioni su salme**

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre la salma stessa entro contenitori di misure inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il personale necroforo del cimitero è tenuto a denunciare al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

#### **Art. 47 - Diritti per servizi**

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzata dal Sindaco, per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le tariffe previste per i servizi a domanda individuale.

## **TITOLO III**

### **Servizi cimiteriali**

#### **CAPO I**

#### **TRASPORTO DELLE SALME**

##### **Art. 48 - Trasporto delle salme**

5. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.09.90, n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R. 10.09.90 n. 285.

##### **Art. 49 - Modalità esecuzione trasporti**

1. L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al personale necroforo del cimitero.
2. Il trasporto di una salma, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
4. Il Coordinatore Sanitario della A.S.L. competente esegue gli accertamenti di carattere igienico-sanitari sull'esecuzione del servizio di trasporto.

##### **Art. 50 - Cortei funebri**

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dalla abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro. Il Sindaco, di volta in volta, per particolari esigenze, su richiesta degli interessati, può disciplinare gli orari, il luogo e le modalità per lo svolgimento dei cortei e per la sosta di salme in transito.

##### **Art. 51 - Trasporto per cremazione**

1. Il trasporto di una salma in altro Comune per essere cremata e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Tale decreto di autorizzazione è necessario anche per il trasporto delle ceneri in altro Comune.

##### **Art. 52 - Trasporto fuori Comune o all'Estero**

1. Per il trasporto all'estero, o dall'estero o da Comune a Comune, onde essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo ed essere osservate scrupolosamente, anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni degli artt. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90.

2. L'incaricato del trasporto di una salma fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
3. Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero, nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

#### **Art. 53 - Feretro proveniente da altro Comune**

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione e permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile e consegnato al personale necroforo.
2. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole dell'Autorità Sanitaria competente rispetto alla provenienza.

#### **Art. 54 - Trasporto resti mortali**

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferma restando la necessità delle prescritte autorizzazioni, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili, debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 saldata e recante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

## **CAPO II**

### **ILLUMINAZIONE VOTIVA**

#### **Art. 55 - Illuminazione elettrica votiva**

1. Sulle fosse ad inumazione nonché sulle tombe o cappelle o loculi o ossari è consentita illuminazione votiva elettrica.
2. Sulle piastre o lapidi dei loculi e ossari è vietata ogni illuminazione ad olio e cera, per evitare pericoli di incendio o per non imbrattare i marmi di rivestimento.
3. Il servizio di illuminazione elettrica votiva può essere gestito in economia dal Comune affidato a ditta privata in concessione e/o appalto.

#### **Art. 56 - Richiesta del servizio**

1. Il servizio di illuminazione elettrica votiva che consta dell'allacciamento e dell'abbonamento, deve essere richiesto dall'interessato agli Uffici Comunali o in caso di gestione a terzi, alla ditta affidataria.

#### **Art. 57 - Durata dell'abbonamento**

1. La durata dell'abbonamento è di anni uno, prorogabile per tacito consenso, di anno in anno, salvo disdetta da inviare a mezzo lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza. Ogni variazione dovuta a traslazioni o esumazioni, pur mantenendo inalterato il costo di abbonamento implica la richiesta di un nuovo abbonamento.
2. In caso di appalto sarà cura del Comune informare la Ditta appaltatrice dell'effettuazione di esumazioni ordinarie al fine di sospendere l'erogazione del servizio.

#### **Art. 58 - Tariffe**

1. Le tariffe per l'allacciamento e abbonamento sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale in relazione ai costi dell'energia elettrica, della manodopera e dei materiali impiegati. Nel prezzo di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte, nonché le tasse governative e comunali sul consumo dell'energia elettrica.

#### **Art. 59 - Modalità di versamento**

1. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dagli interessati presso la Tesoreria Comunale se il servizio di illuminazione elettrica votiva è gestito in economia. Se esternalizzato il pagamento sarà effettuato direttamente alla ditta affidataria.
2. Il versamento del contributo fisso per l'allacciamento dovrà essere fatto in un'unica soluzione, prima della posa in opera degli apparecchi illuminanti unitamente alla prima rata di abbonamento. Le successive rate di abbonamento annuali dovranno essere versate entro il 31 gennaio di ogni anno con bollettino postale.
3. Ogni variazione dell'indirizzo o di nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio Comunale preposto o alla Ditta appaltatrice del servizio.
4. Unico riconoscimento dell'effettuato pagamento è l'attestazione del versamento tramite bollettino postale.

#### **Art. 60 - Inadempienze**

1. Trascorsi 60 gg. dalla scadenza dei termini di pagamento del canone annuale, si procederà al distacco dell'impianto previa comunicazione all'interessato.
2. Qualora, successivamente al distacco, il privato regolarizzi la propria posizione entro l'anno solare, dovrà pagare, oltre l'intero canone annuale, una cifra pari al 50% del contributo a fondo perduto per l'allacciamento secondo le tariffe in vigore nell'anno in corso, e stipulerà un nuovo contratto.

#### **Art. 61 - Esecuzione impianto**

1. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Comune o dalla ditta affidataria. Si intende che l'impianto riguarda soltanto l'installazione elettrica e cioè la fornitura e la posa in opera della condotta di derivazione in cavetto fino al punto in cui dovrà essere applicato l'apparecchio illuminante.
2. Oltre al cavetto di derivazione, sarà fornita anche la lampadina elettrica di voltaggio uniforme e il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante.
3. Qualora l'utente desiderasse soluzioni speciali di impianto per cappelle o tombe di famiglia la relativa spesa di esecuzione sarà a suo totale carico.
4. L'abbonato dovrà inoltre assumersi le spese per qualunque modifica richiesta all'impianto esistente. Il preventivo di posa dovrà essere approvato e sottoscritto dall'abbonato prima dell'inizio dei lavori.

#### **Art. 62 - Doveri dell'utente**

1. E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esse attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare altro che possa in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto stesso.
2. I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e salvo l'eventuale azione civile o penale che da parte del Comune o dalla ditta appaltatrice dovesse essere promossa. E' prevista la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo o abusi sugli impianti.

#### **Art. 63 - Cause di forza maggiore**

1. Il Comune o la ditta appaltatrice non assumono alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica, per guasti e danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento della rata di abbonamento o rimborsi di sorta.

#### **Art. 64 - Reclami e segnalazioni**

1. Ogni segnalazione o reclamo dovrà essere comunicato all'Ufficio Cimiteriale o alla ditta appaltatrice per iscritto.
2. L'abbonato, fatto reclamo, non ha diritto per questo di sospendere i pagamenti stabiliti. L'utente potrà chiedere la rescissione del contratto nel caso perduri la situazione che ha determinato il reclamo.

### **CAPO III**

#### **ESECUZIONE LAVORI NEL CIMITERO**

##### **Art. 65 -Oneri a carico dei concessionari**

1. Sono a carico dei concessionari di aree cimiteriali le spese e gli oneri per la realizzazione dei manufatti cimiteriali ( tombe di famiglia edicole e cappelle) conformi al progetto redatto dall'ufficio tecnico comunale.
2. Nessuna opera anche di minima entità, può essere eseguita nel cimitero senza l'autorizzazione scritta dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito, ove occorra, il parere della Commissione Edilizia.

##### **Art.66 - Esecuzione lavori**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, rivestimento sarcofagi, apposizione lapidi riparazioni di cappelle o tombe di famiglia, che non siano riservate al Comune, nonché per tutti i servizi non ricompresi tra quelli elencati nei successivi artt.71 e 72, comprese quindi le inumazioni e tumulazioni in sepolture private, i concessionari dovranno avvalersi di ditte idonee all'esecuzione delle opere.
2. Alle ditte ed imprese autorizzate all'esecuzione di lavoro per conto di privati, è vietato svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e di svolgere attività comunque scorrette.
3. Al fine di evitare quanto sopra sanzionato il Comune provvederà all'accreditamento di ditte private che avranno dichiarato la disponibilità ad eseguire lavori e servizi a prezzi stabiliti.
4. L'elenco delle ditte accreditate con la tabella delle tariffe praticate alla clientela saranno esposti al pubblico nel cimitero comunale, nonché consegnate a cura del responsabile del servizio cimiteriale a ciascun concessionario al momento della stipula dell'atto di concessione cimiteriale, unitamente ad avviso nel quale viene precisato che gli interessati hanno diritto a scegliere liberamente i privati imprenditori di cui avvalersi, anche se non risultano inclusi in detto elenco.
5. Le ditte o imprese esecutrici dei lavori dovranno versare un deposito cauzionale a titolo di garanzia per eventuali danni a persone o cose del Comune o privati, nonché per l'occupazione temporanea di area per ponteggi, steccati, depositi di materiali, costruzione baracche, consumo acqua, ecc.
6. L'ammontare di tali depositi è fissato con delibera della Giunta Comunale.
7. Gli esecutori di lavori per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose del Comune o di terzi durante l'esecuzione dei lavori.
8. Il rimborso del deposito di cui al comma 5, verrà effettuato al termine dei lavori dopo che:
  - sia stata ripristinata ogni manomissione del terreno;
  - siano stati riparati eventuali danni a monumenti o lapidi, piantagioni, viali, ecc.;
  - siano stati liquidati eventuali danni a persone;
  - sia stato provveduto al versamento dei corrispettivi per occupazione temporanea di area, consumo di acqua, energia elettrica, ecc.
9. Al termine dei lavori l'Ufficio Tecnico effettuerà un sopralluogo collaudo allo scopo di accertare se l'opera eseguita corrisponda ai requisiti ed alle caratteristiche indicate nel progetto.

- 10.** Nel caso di difformità il Comune applicherà nei confronti dei trasgressori le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per tali inadempienze, previa emanazione di apposita ordinanza del Sindaco nei confronti del concessionario per l'esecuzione delle opere necessarie per rendere la costruzione conforme alle prescrizioni stabilite nelle norme richiamate al comma precedente.

**Art. 67 - Lavori appaltati dal Comune**

1. Nella costruzione di tombe o cappelle o loculi la ditta o l'impresa incaricata deve recingere lo spazio assegnato con assito di tavole, costruito a regola d'arte.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Comunale, in ogni caso la ditta o l'impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

**Art.68 - Materiali, mezzi e macchinari**

1. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti il più possibile già lavorati e devono essere depositati nello spazio autorizzato.
2. Nel corso dei lavori si farà in modo che, per i giorni festivi il terreno adiacente la costruzione sia riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc.
3. I mezzi per il trasporto dei materiali non potranno rimanere nel cimitero che il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico.
4. Lungo i viali non potranno transitare che veicoli di larghezza tale da non causare guasti ai cordoni, alle cunette, alle piantagioni, ai monumenti o lapidi.
5. I materiali di scarto, ad eccezione della terra del cimitero che deve rimanere in loco, devono di volta in volta essere trasportati, a cura e spese dell'esecutore di lavori, alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando lo spargimento di materiale sul suolo del cimitero o di imbrattare opere.

**Art. 69 - Orario dei lavori**

1. Le ditte e imprese e tutti gli esecutori di lavoro nell'interno del cimitero, per costruzione o riparazione di monumenti, di cappelle o loculi, devono osservare l'orario di apertura e chiusura del cimitero.
2. E' vietato eseguire lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dall'Ufficio di Stato Civile.
3. Quattro giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo, e' vietata l'introduzione e la posa di materiale per opere o anche solo di lapidi o monumenti individuali.
4. Si dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiali, allo smontaggio delle armature e ponti, salvo diversa autorizzazione del Sindaco.
5. Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, sarà consentito di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.



## **CAPO IV**

### **OPERE E SERVIZI ASSICURATI DALL'ENTE**

#### **Art. 70 - Servizi**

1. Il Comune assicura il servizio di apertura chiusura e custodia e manutenzione dei cimiteri comunali.
2. Sono effettuati direttamente dall'Ente senza oneri a carico di terzi:
  - a) l'inumazione in campo comune di salme di persone indigenti, di salme non identificate, di parti di cadaveri e di feti;
  - b) le esumazioni ordinarie di salme di persone indigenti;
  - c) raccolta e deposizione delle ossa in ossario comune;
  - d) la fornitura di feretro ed il trasporto funebre per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa sempre che non vi siano persone, Enti o Istituzioni che se ne facciano carico. In questo caso lo stato di indigenza è dichiarato dal Sindaco sulla scorta di informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti in altri regolamenti dell'Ente.

#### **Art.71 - Servizi a domanda individuale**

1. Il Comune, a richiesta degli interessati, anche verbale, e previo pagamento delle tariffe previste nell'allegato "B" del presente regolamento esegue, con proprio personale o con ditte appositamente incaricate i seguenti servizi:
  - a) esumazioni ordinarie e straordinarie
  - b) estumulazioni ordinarie
  - c) estumulazioni straordinarie per traslazione delle salme da una sepoltura ad altra ( loculi concessi dall'Ente a tombe o cappelle realizzate da privati)
  - d) raccolta resti, collocazione degli stessi in contenitori di zinco ( fornito dagli interessati ) e traslazione in cellette ossario o tombe di famiglia,
  - e) uso acqua per realizzazione sepolture private.
2. Il comune non garantisce altri servizi.
3. Per i servizi non compresi tra quelli elencati nell'art.71 e quelli di cui alla presente articolo, i concessionari delle sepolture dovranno rivolgersi a ditte private operanti nel settore.
4. Qualora il Comune decidesse di gestire il servizio di necroforia attraverso l'assegnazione ad imprese esterne secondo i criteri che verranno stabiliti con apposito atto della Giunta Comunale, in conformità alle norme vigenti con riferimento al D.P.R. 285 del 10-09-1990 e al Regolamento Comunale e loro successive modificazioni ed integrazioni, alle stesse competeranno tutte le funzioni nel presente articolo. Per i servizi elencati i cittadini non dovranno più riconoscere alcun diritto all'Amministrazione, ma verseranno direttamente all'impresa scelta la tariffa che verrà stabilita, nel suo importo massimo, dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 72 - Mansioni del personale necroforo**

1. Il personale del cimitero deve:
  - a) ritirare l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di una salma come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

- b) eseguire le tumulazioni, inumazioni ed esumazioni dei cadaveri nei casi previsti dai precedenti artt.92 e 93;
- c) vigilare perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone e le ditte entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- d) prestare, se richiesta, la necessaria assistenza per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- e) curare la pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne;
- f) curare personalmente l'ordinaria manutenzione del cimitero e di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- g) impedire che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) segnalare tempestivamente all'Ufficio di Stato Civile tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessari tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- i) utilizzare i locali all'interno del Cimitero per le destinazioni cui sono preposti mantenendoli in condizioni decorose.

### **Art. 73 - Divisa e contegno**

1. Il personale necroforo ha l'obbligo di indossare in servizio la divisa e/o la tenuta da lavoro fornita dal Comune. E' fatto obbligo di tenere un rispettoso contegno che il luogo e la funzione richiede.
2. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, il personale necroforo dovrà indossare idonei indumenti e osservare le norme di tutela igienico-sanitarie previste dalla vigente legislazione.

## **CAPO V**

### **NORME GENERALI DI VIGILANZA**

#### **Art. 74 – Disciplina di ingresso**

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta Comunale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.
2. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
3. Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà entrare nel cimitero soltanto per servizio.
4. Per motivi di salute il Responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.
5. È vietato l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere dei luoghi ed a coloro che intendano svolgere nel cimitero attività di questua.
6. È vietata l'introduzione di cani o di altri animali anche se tenuti al guinzaglio

#### **Art. 75 - Divieti**

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - j) eseguire lavori iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazioni o richiesta dei concessionari;
  - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
  - m) qualsiasi attività commerciale;
2. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà, dal personale necroforo o di Polizia Municipale, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

#### **Art.76 - Mantenimento viali e parti comuni**

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi ad inumazione e nella zona delle tombe private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi asportata.
2. Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

#### **Art. 77 - Cura delle tombe**

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi ad inumazione quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci o altri simboli religiosi ecc. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del personale necroforo di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora, previo avviso del personale necroforo, non fossero ritirati dalle famiglie interessate entro un mese.

#### **Art. 78 - Rimozione ornamenti**

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti anche provvisori e temporanei, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

#### **Art. 79 - Rifiuti attività cimiteriale**

1. Ai sensi dell'art. 184, comma 2 lettera f) del D.Lgs3 aprile 2006, n.152 sono classificati rifiuti urbani quelli provenienti da attività cimiteriali compresi quelli risultanti dall'attività di esumazione ed estumulazione.

2. In particolare, nella gestione dei rifiuti cimiteriali nel favorire le operazioni di recupero riciclaggio rispetto a quelle di conferimento in discarica si osserveranno nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R.254/2003 le seguenti procedure :
- a) i fiori secchi, gli sfalci di erba e potature di rami vanno conferiti in appositi contenitori per essere avviati al riciclaggio.
  - b) le corone, le carte, i ceri, i rottami, sono raccolti in appositi contenitori siti all'interno del cimitero comunale per essere avviati in discarica;
  - c) i resti lignei del feretro, i simboli religiosi della cassa, le stoffe e il cuoio, i resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano previa eventuale riduzione delle dimensioni, se necessaria, debbono essere raccolti in appositi imballaggi a perdere flessibili e possono essere depositati provvisoriamente in apposite aree interne ai cimiteri, in attesa del conferimento al Servizio per l'avvio agli impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti.
  - d) i resti di lamiera di zinco o di piombo e gli altri residui metallici debbono essere raccolti in appositi imballaggi a perdere flessibili ed avviati al recupero;

## TITOLO IV Disposizione varie e finali

### CAPO I

#### *Mappe e Registri cimiteriali*

##### **Art.80 - Mappa**

1. Presso il servizio cimiteriale è tenuto il registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

##### **Art.81 - Annotazioni di mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere per ciascun cimitero ( del Capoluogo e di SanVincenzo) le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto ( nome e cognome, data di nascita, data di morte, luogo di nascita e di morte);
  - b) un codice numerico formato da:
    - **prima cifra** - espressa in numeri romani ( I, II, III, IV) indicate in settore cimiteriale ove è la sepoltura;
    - **seconda cifra** espressa in lettere dell'alfabeto maiuscole indicante la tipologia di tumulazione:
      - A = Cappelle gentilizie
      - B = Loculi
      - C = Tombe di Famiglia
      - D = Sarofagi
      - E = cellette ossario
      - F = Edicole
    - **terza cifra** espressa in numeri decimali indicante il raggruppamento di sepolture ( generalmente tombe di famiglia ) all'interno di un medesimo settore;
    - **quarta cifra** espressa in numeri decimali indicante la fila della singola sepoltura all'interno del raggruppamento;
    - **quinta cifra** – espressa in lettere dell'alfabeto indicante la posizione della sepoltura all'interno della stessa tomba .
  - c) Le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - d) Gli estremi del titolo costitutivo ( data di rilascio e durata );
  - e) Variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
3. Il codice numerico così formato dovrà essere impresso in maniera indelebile su ciascuna sepoltura al fine di consentire un facile ritrovamento sul luogo di quanto indicato in mappa o elenco.

#### **Art. 82 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10 09.90 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

#### **Art. 83 - Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'ufficio entro il mese di settembre di ogni anno, estrae dalle mappe come formate ai sensi del precedente articolo, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

### **Capo II**

#### **Disposizioni finali**

#### **Art. 84 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

#### **Art. 85- Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc. ... ) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc. ... ), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Art. 86 - Concessioni pregresse**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 85 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

### **Art. 87 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

### **Art. 88 - Sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa nella misura minima di €100,00 e massima di €500,00 in relazione all'entità della violazione.
2. Il responsabile del servizio cimiteriale è autorizzato all'irrogazione delle sanzioni

### **Art. 89 - Richiami**

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute:
  - nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285,
  - nella legge 30 marzo 2001, n.130;
  - nella circolare del ministero della Sanità 24 marzo 1993, n.24 ( G.U.158 del 8 luglio 1993);
  - nella circolare del ministero della sanità 31 luglio 1998, n. 10 ( G.U.192 del 19 agosto 1998);
  - nel T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n.1265;
  - nel Decreto del ministero della Salute del 09/07/2002;
  - nel D.P.R.254 del 10/07/2003
2. Il presente Regolamento regola l'intera materia; pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente Regolamento e negli altri atti in materia anteriori o in contrasto al presente.

### **Art. 90 - Esecutività**

Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

## ALLEGATO A

### ESEMPIO DI CALCOLO DI RINNOVO CONCESSIONE TOMBA DI FAMIGLIA DI CUI ALL'ART.25 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

#### 1. CALCOLO DEL COSTO UNITARIO

Qualora il costo di concessione della tomba di famiglia venisse stabilito in €1.900,00 occorrerà calcolare il costo unitario suddividendo il costo della concessione per il numero di sepolture (4) e per la durata massima di concessione, come da prospetto che segue

costo concessione (A)	n. sepolture (B)	anni di concessione (C)	costo unitario di sepoltura (=A:B:C)
<b>€1.900,00</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>€15,833</b>

#### 2. UNIFORMANO I TEMPI DI SCADENZA DELLE SINGOLE SEPOLTURE ALLA SCADENZA DELL'ULTIMO RINNOVO

Si ipotizza che siano state assentite nel tempo, le sepolture evidenziate in prospetto e per ciascuna di esse si calcolano gli anni residui delle sepolture più remote all'ultimo rinnovo.

#### 3. SI MOLTIPLICA IL COSTO UNITARIO PER GLI ANNI RESIDUI ALLE SINGOLE CONCESSIONI.

#### 4. SI SOMMANO I SINGOLI COSTI DI RINNOVO

Posto (A)	Anno di concessione (B)	Anno di scadenza ©	Anno scadenza dell'ultima concessione rilasciata (D)	Anni per i quali calcolare il rinnovo (E) (= D-C)	costo unitario (F)	costo rinnovo (G) (=F x E)
4°	1988	<b>2018</b>	2036	18	15,833	284,994
3°	1982	2012	2036	24	15,833	379,992
2°	1979	2009	2036	27	15,833	427,491
1°	1976	2006	2036	30		500,00
					<b>totale</b>	<b>1592,477</b>



**ALLEGATO B****TARIFE PER SERVIZI RESI DAL COMUNE A RICHIESTA**

SERVIZI	TARIFFA
- INUMAZIONI E TUMULAZIONI	Euro 150,00
- ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI	Euro 200,00
- CONTEMPORANEA ESTUMULAZIONE/ TUMULAZIONE PER TRASLAZIONE DELLE SALME DA UNA SEPOLTURA AD ALTRA (LOCULI CONCESSI DALL'ENTE A TOMBE O CAPPELLE REALIZZATE DA PRIVATI)	Euro 250,00
- SPOSTAMENTO DI UNA SALMA ALL'INTERNO DELLO STESSO CIMITERO	Euro 100,00
- SPOSTAMENTO DI UNA SALMA TRA I CIMITERI COMUNALI	Euro 200,00
- RACCOLTA RESTI, COLLOCAZIONE DEGLI STESSI IN CONTENITORI DI ZINCO ( FORNITO DAGLI INTERESSATI ) E TRASLAZIONE IN CELLETTE OSSARIO O TOMBE DI FAMIGLIA,	50,00
- ILLUMINAZIONE VOTIVA ( SE GESTITO DIRETTAMENTE DALL'ENTE)	

N.B. Qualora il comune non disponga di personale per l'esecuzione degli interventi ricompresi in tabella gli stessi dovranno essere eseguiti da ditte incaricate dalle famiglie interessate nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

